



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA
SEDE COORDINATA DELL'AQUILA

Prot. n. 382

L'Aquila, 20 GEN 2014

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Corso Cerulli 74 – 64100 Teramo
rif. n. 158 del 17.01.2014

PEC: segreteria@ingte.it

e, p. c.,

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Segreteria On. Ministro
via Nomentana 2 – 00161 Roma

Corte dei Conti
Procura
via Buccio di Ranallo 65/a – 67100 L'Aquila

Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture
via di Ripetta 246 – 00186 Roma

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
via IV Novembre 114 – 00187 Roma

Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima 10 – 00186 Roma

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
Via Saragat, 32 – Loc. Campo di Pile – 67100 L'Aquila

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Piazza dello Spirito Santo n. 25 - 65121 Pescara

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Domenico Spezioli, 58, 66100 Chieti

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell'Aquila
via Caduti sul lavoro snc – 67100 L'Aquila

Am

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara
Piazza Giuseppe Garibaldi, 42, 65127 Pescara

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti
Corso Marrucino, 120 66100 - Chieti (CH)

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo
Corso De Michetti 35 – 64100 Teramo

A.N.C.E. Abruzzo
viale De Gasperi 60 – 67100 L'Aquila

APIEDIL Abruzzo
Via Gammarana, 8 - 64100 Teramo

OGGETTO: *L'Aquila – sisma 6 aprile 2009 – Lavori di consolidamento e restauro della chiesa di S. Domenico.*
CIG: 5446909380 - CUP: D17B09000800001

In relazione alla gara in oggetto, è pervenuta da Codesto Ordine in data 17.1.2014, ad appena due giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte, una missiva dai contenuti ormai ripetitivi.

Codesto Ordine continua a concentrare la propria attenzione sui quadri economici di progetto.

Non si può non ribadire in proposito che i quadri economici dei progetti sono divisi in due sezioni:

1. importo a base d'asta;
2. somme a disposizione dell'Amministrazione.

La prima contiene gli importi che vengono poi trasferiti nei bandi di gara; la seconda contiene importi che, per definizione, sono affidati alla gestione dell'Amministrazione per il perseguimento di obiettivi funzionali all'attuazione degli interventi.

Le somme a disposizione, proprio per questi motivi, non vengono evidenziate negli atti di indizione delle gare, i quali, essendo rivolti al pubblico, devono contenere, come notizia necessaria e sufficiente, gli importi a base d'asta.

Se i concorrenti, attraverso la visione dei progetti a base di gara, prendono cognizione altresì dei quadri economici e quindi delle somme a disposizione, ciò non comporta che abbiano titolo per sindacarne l'entità, né direttamente, né tramite organizzazioni e/o associazioni rappresentative.

Ciò nonostante, poiché questo Provveditorato per tradizione non si sottrae mai al contraddittorio, si affronta ora, nuovamente, il tema nel merito.

Codesto Ordine, con riferimento al bando di gara in oggetto, lamenta una sovrastima delle somme a disposizione, ed in particolare di alcune voci, se paragonate con l'importo per progettazione a base d'asta, pari a € 50.000,00.

Quest'ultimo importo non è e non deve essere una parcella professionale, ma un rimborso, un ristoro per l'attività progettuale, da corrispondersi all'impresa, la quale potrebbe svolgere tale attività senza affidarsi a progettisti esterni liberi professionisti, oppure utilizzando, attraverso la qualificazione SOA per progettazione, il proprio *staff* interno di dipendenti tecnici. A questi ultimi, come è evidente,



viene corrisposto il trattamento stipendiale: questa è la prova che l'importo a base d'asta per progettazione non può avere la natura di parcella professionale, ma di compenso per l'attività progettuale, lasciando all'impresa concorrente la scelta di come esercitarla, se ricorrendo al libero mercato dei professionisti o avvalendosi del proprio *staff*.

Tale circostanza non svincola l'attività progettuale, che resta fondamentale presupposto per la realizzazione dell'opera, ma tiene conto del fatto che anche l'importo del progetto concorre alla formazione del prezzo contrattuale e quindi deve essere valutato con consapevolezza e senso di responsabilità, come ogni singolo prezzo, dall'impresa che partecipa alla gara e che formula il ribasso.

Né può valere, in proposito, il riferimento agli articoli 262 ss del d.P.R. n. 207/2010, in quanto essi sono propri delle gare di servizi, e non è questo il caso.

Chiarito questo, occorre poi dire che le voci delle somme a disposizione che Codesto Ordine contesta nella loro quantificazione sono in realtà espressamente previste dalla legge e destinate a finalità specifiche; in ogni caso, gli importi non utilizzati costituiscono economia.

In sintesi, da quanto esposto da Codesto Ordine, anche con riferimento all'ulteriore quadro economico delle opere di messa in sicurezza della chiesa di S. Domenico, appare evidente l'errore di considerare sistematicamente i quadri economici come fonte di dati consuntivi sulla spesa.

Si tratta invece di elaborati previsionali di spesa, rispetto ai quali occorre sempre considerare l'incidenza delle economie.

Tutto ciò premesso, non si è del parere di concedere alcuna proroga della scadenza del bando.

Per altro, nessuno dei concorrenti ha sollevato fino ad oggi, dopo circa due mesi di pubblicazione del bando, alcuna obiezione al riguardo e questo può solo significare che le Imprese non ritengono il bando viziato da errori o sottovalutazioni.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Roberto Lenzi

